

# **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

## **INTERVENTO SRA19 - Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari**

**Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari**

**Azione 2 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose**

**Azione 3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA19 - ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari (di seguito SRA19) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento "Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE, nonché ad introdurre metodi di difesa più evoluti, che vanno oltre il mero aspetto limitativo nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, l'intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di contenere alcuni fattori di pressione ambientale del settore primario e contenere e limitare gradualmente i loro impatti sulle risorse ambientali.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarietà con uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi) e con il PAN approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque. Inoltre, contribuiscono agli obiettivi della "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e all'adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici, oltre alle sinergie previste dalle Direttive Habitat e Uccelli e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

Con riferimento specifico al PAN che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto in etichetta, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla documentazione relativa all'acquisto degli stessi, alla regolazione o taratura strumentale delle attrezzature, nonché alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si prefigura più ambizioso in termini ambientali poiché accoglie e supera le indicazioni del documento sostenendo il carattere di volontarietà di talune azioni.

Il presente intervento consente di raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture nonché la loro applicazione su larga scala, contribuendo al mantenimento di una elevata qualità delle risorse naturali e rappresenta un'opportunità di ammodernamento e riqualificazione del territorio agricolo a vantaggio degli organismi acquatici e, in termini generali, di tutta la biodiversità.

L'intervento si articola in 3 azioni:

**Azione 1: Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari** durante la loro distribuzione attraverso l'adozione di tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici fra quelli di seguito elencati: ugelli antideriva ad iniezione d'aria,

ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee, manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici a tunnel. L'efficacia nella riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2644\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf).

**Azione 2: Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose** in quanto contribuiscono all'inquinamento ambientale, classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE. Tale limitazione considera quindi specifiche sostanze attive che richiedono particolare attenzione al fine di ridurre i rischi e l'impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull'ambiente. In prima analisi vengono considerate quelle individuate a livello comunitario.

### **Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici**

Attraverso la riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari e la riduzione nel loro utilizzo l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

Per tutte le Azioni l'intervento SRA19 prevede un periodo di impegno di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il richiedente potrà aderire allo SRA19 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA19, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal

Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

### **3. Condizioni di ammissibilità**

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

Per **Azione 1** - Adesione con tutta la SAU aziendale su cui vengono eseguiti i trattamenti, ad eccezione dei prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

Per **Azione 2** - Adesione con tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture arboree, colture erbacee e colture orticole) scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

Per **Azione 3** - Adesione con tutta la SAU aziendale delle colture ammesse a premio e scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

#### **3.1 Specifiche alle condizioni di ammissibilità**

**Per tutte le Azioni** la superficie oggetto di aiuto può ridursi anche oltre il 20% definito nelle disposizioni comuni nelle singole annualità di impegno in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% viene comunque eseguita tenendo conto della adesione annuale alle azioni delle colture individuate nella domanda di sostegno rispetto alla presenza delle stesse colture nel piano colturale annuale. Per le sole colture annuali è ammesso anche il caso di assenza di superfici di colture in una o più annualità: in tal caso l'aiuto non viene corrisposto, ma l'impegno viene mantenuto nelle annualità successive in caso di presenza delle colture nel piano colturale. In domanda di pagamento di ciascuna annualità è possibile escludere superfici di colture, o gruppi di colture, impegnati quando queste determinano variazioni in aumento delle superfici sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno; la superficie ammissibile a premio verrà ricondotta in ogni caso entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

### **4. Impegni**

Lo SRA19 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

## **Azione 1: Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari**

11.1 - riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, attraverso l'impiego di: ugelli anti deriva ad iniezione d'aria, ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio), manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici a tunnel. Le scelte adottate devono essere riportate nel registro dei trattamenti ed essere verificabili.

11.2 - obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di "regolazione" strumentale da parte dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta certificazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio, ad eccezione dei casi in cui la attrezzatura sia già dotata, al momento di inizio impegno, di certificazione della regolazione con le dotazioni strumentali previste dall'impegno 11.1 ed il periodo di impegno sia conseguentemente coperto dal certificato iniziale e da uno ulteriore eseguito alla scadenza del certificato posseduto a inizio impegno.

Gli impegni della Azione 1 devono essere rispettati su tutte le colture presenti nel piano colturale ad eccezione delle colture per le quali nella pratica ordinaria non sono oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari, es. terreni a riposo, prati permanenti e pascoli. Sono possibili variazioni delle superfici interessate ma sempre entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

## **Azione 2: Limitazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione (rame escluso).**

12.1 Non superare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione (ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE). Il calcolo delle sostanze attive non include i trattamenti eseguiti con il rame.

La tabella contenente il dettaglio del numero di interventi massimi per coltura con candidati alla sostituzione (escluso il rame) è riportata in Allegato 1 al presente bando.

Le tipologie colturali su cui applicare l'azione 2 sono le seguenti:

- Colture erbacee
- Colture arboree
- Colture orticole

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno essere individuate le tipologie colturali sulle quali il beneficiario assume l'impegno di rispettare gli impegni della Azione 2. Tale impegno dovrà quindi riguardare tutte le colture appartenenti alla tipologia colturale indicate in Appendice 1 e verrà esteso annualmente alla superficie anche di singole colture appartenenti alla tipologia colturale riportate in tabella eventualmente non presenti in domanda di sostegno, ma sempre entro il limite massimo della superficie massima ammessa in domanda di sostegno.

I2.2 – Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell’interfila.

### **Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici**

I3.01 Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati in Allegato 2 al presente bando per ciascun Sottoimpegno. Le disposizioni applicative dei sottoimpegni vengono approvate annualmente all’interno dell’atto di approvazione dei Disciplinari di produzione integrata e pubblicate al link [Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Produzione%20integrata%20vegetale%20—%20Agricoltura,%20caccia%20e%20pesca%20(regione.emilia-romagna.it)).

I3.02 Obbligo ad aderire in forma singola o associata al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (di seguito SQNPI) con certificazione ACA o SQNPI sulla superficie aziendale sulla quale verranno applicati i metodi e i prodotti previsti nell’impegno I3.1.

In merito all’impegno I3.02 si rileva che, essendo il 2023 il primo anno di introduzione di tale requisito, e considerata la esigenza di procedere all’iscrizione al SQNPI di un numero molto elevato di aziende aderenti anche a SRA01, e delle relative superfici, attraverso un sistema informatico di gestione in fase di evoluzione, la iscrizione al sistema potrà essere completata entro e non oltre il 15/5/2023, salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale. Gli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata dovranno essere rispettati in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2023. Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno essere individuati i Sottoimpegni e le relative colture sulle quali il beneficiario assume l’impegno di rispettare gli impegni della Azione 3. Tale impegno dovrà quindi riguardare le sole colture scelte in domanda di sostegno e verrà esteso annualmente anche a ulteriori superfici delle colture scelte, ma sempre entro il limite definito in domanda di sostegno.

#### **4.1. Specifiche agli impegni**

**Per tutte le azioni** è richiesta la **registrazione degli impieghi dei fitofarmaci** utilizzando le schede di registrazione per la fase di coltivazione e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata, secondo le modalità indicate nel “Manuale di compilazione delle schede di registrazione” parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata ([Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Produzione%20integrata%20vegetale%20—%20Agricoltura,%20caccia%20e%20pesca%20(regione.emilia-romagna.it))).

Per la sola **Azione 3) la registrazione sulle schede dei Disciplinari di produzione integrata dovrà essere completata anche dai restanti dati** (fertilizzazione e altre operazioni colturali, ecc) in considerazione dell’obbligo di adesione al sistema SQNPI.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

#### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027”

del documento “Disposizioni comuni” Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA19 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

|   |   |   | N.                                  | TEMATISMO  |   |    |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|----|--|
| Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali | Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali   | Aree a prevalente tutela naturalistica      | 1                                   | Zone di tutela naturalistica                             |   |    |  |
|   |   |   | 2                                   | Parchi e riserve naturali                                |   |    |  |
|   |   |   | 3                                   | Aree riequilibrio ecologico                              |   |    |  |
|   |   |   | 4                                   | Paesaggi naturali e seminaturali protetti                |   |    |  |
|   |   |   | 5                                   | Reti ecologiche  |   |    |  |
|   |   |   | 6                                   | Rete Natura 2000   |   |    |  |
|   |   |   | 7                                   | Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale |   |    |  |
|   |   |   | 8                                   | Oasi di protezione fauna                                 |   |    |  |
|   |   |   | 9                                   | Aziende faunistico-venatorie                             |   |    |  |
|   |   |   | 10                                  | HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)         |   |    |  |
|   |   | Aree a prevalente tutela paesaggistica      | 11                                  | Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale   |   |    |  |
|   | Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome | Aree caratterizzate da criticità ambientali | Aree a prevalente tutela idrologica | 12   | Comuni a basso carico azoto   |    |  |
|   |   |   |                                     | 13   | Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)   |    |  |
|   |   |   |                                     | 14   | Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua  |    |  |
|   |   |   |                                     | 15   | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei  |    |  |
|   |   |   |                                     | 16   | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano  |    |  |
|   |   |   |                                     | 17   | Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura   |    |  |
|   |   |   |                                     | 18   | Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque   |    |  |
|   |   |   |                                     | 19   | Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto  |    |  |
|   |   |   |                                     | 20   | Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci  |    |  |
|   |   |   |                                     | 21   | Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)  |    |  |
|   |   |   |                                     | 22   | Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20 |    |  |
|   |   |   |                                     |  | Aree a prevalente tutela dell'aria  | 23 | Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria |
|   |   |   |                                     |  | Aree a prevalente tutela del suolo  | 24 | Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna                        |

## 6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata nelle tabelle 1, 2 e 3, rispettivamente per l'Azione 1, Azione 2 e Azione 3.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del citato documento "Disposizioni comuni".

Tabella 1) Sostegni previsti gruppi colturali per Azione 1

| Gruppo di coltura | Aiuto/Ha anno |
|-------------------|---------------|
| Colture Arboree   | 27            |
| Colture erbacee   | 12            |

Tabella 2) Sostegni previsti per gruppo colturale per Azione 2

| Gruppi di coltura                               | Aiuto/Ha anno |
|---|---------------|
| Seminativi                                      | 63            |
| Barbabietola da zucchero, riso e proteolaggnose | 68            |
| Orticole e altre annuali                        | 163           |
| Olivo   | 180           |
| Vite e fruttiferi minori                        | 235           |
| Arboree principali (melo, pero, pesco e susino) | 275           |

Tabella 3) Sostegni previsti per Azione 3 per ciascun Sottoimpegno

| Sottoimpegno  | Importo €/Ha/annuo |
|---|--------------------|
| 01 -Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale              | 250                |
| 02 -Frutticole - Difesa avanzata  | 150                |
| 03 -Vite - Confusione e antagonisti   | 250                |
| 04 -Vite -Difesa avanzata   | 100                |
| 05 -Orticole - Difesa avanzata  | 200                |
| 06-Orticole - Azioni agronomiche e diserbo avanzate                               | 250                |
| 07 -Erbacee - Difesa avanzata   | 100                |
| 08 -Erbacee e orticole -Trappole elateridi  | 60                 |
| 09 -Erbacee - Riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque | 56                 |
| 10 -Erbacee - Divieto impiego glifosate   | 90                 |
| 11 -Cerealicole-Precessione per prevenzione micotossine frumento duro             | 40                 |

## **6.1 Massimali per cumulo con SRA01**

Nel caso di sovrapposizione di SRA 19 (Az.1 e Az.3) con intervento SRA01 non potranno essere superati i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 600 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Per ciascuna Azione di SRA19 deve essere presentata una specifica domanda.

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica per Azione anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA01 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dello SRA19, oltre ad essere fra loro cumulabili, possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi SRA:

### Azione 1

- SRA01 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)
- SRA29 Agricoltura Biologica

### Azione 2

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici

- SRA15 – ACA 15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)

#### Azione 3

- SRA01 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 – ACA 15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)

È inoltre prevista la possibilità di cumulo di tutte le Azioni di SRA 19 con i seguenti ecoschemi:

- ECO02 - Inerbimento delle colture arboree
- ECO03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- ECO04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- ECO05 - Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree)

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA19 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

In riferimento a quanto previsto al punto 6.1 del presente bando in sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, ma opera comunque la riduzione prevista. Pertanto, una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

## **8. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 1.058.000 Euro così suddivise tra le azioni:

Azione 1: 278.000 Euro

Azione 2: 300.000 Euro

Azione 3 : 480.000 Euro

È prevista la possibilità di spostamento di risorse tra le Azioni di SRA19 al fine di soddisfare, in caso di risorse non utilizzate, le richieste di domande ammissibili e in graduatoria di altre Azioni di SRA19. La distribuzione delle risorse fra le Azioni avverrà in proporzione ai maggiori fabbisogni espressi con le domande di sostegno.

## 9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

I criteri sotto descritti sono comuni alla SRA019 e si applicano a tutte le tre Azioni.

### Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province)
2. P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN e Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF (non oggetto di specifica delimitazione regionale, le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20 della tabella al paragrafo 5);
3. P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

#### 1. **Tabella A** - valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione territoriali e tecnici

| <b>Priorità</b>   | <b>Punteggio</b> |
|---|------------------|
| 1<br>P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province | <b>45</b>        |
| 2<br>P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (es. Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN);  | <b>45</b>        |
| 3<br>P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22;   | <b>10</b>        |
| <b>Totale</b>   | <b>100</b>       |

Per l’attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della

SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

**Tabella B** – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di selezione

| Tipologia di principio (da tab. A) | Punteggi o di principio (da tab. A)<br>a | Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno<br>b                                    | Punteggio per tipologia di principio di selezione<br>c= b x a |
|------------------------------------|--|--|---|
| Priorità 1.                        | 45                                       | ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale  | A   |
| Priorità 2.                        | 45                                       | ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale  | B   |
| Priorità 3.                        | 10                                       | ha SOI priorità 3/ ha SAU complessiva aziendale detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e Per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22 | C   |

Totale punteggio  
=A+B+C

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'applicazione del Principio 3 consente una differenziazione delle posizioni ex-aequo in quanto il rapporto fra SOI e SAU complessiva aziendale è un valore differenziato.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili allo SRA19 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.**

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammesse a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20% come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni” ed al paragrafo 3.1 “Specifiche condizioni di ammissibilità.”

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

## **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## **14. Condizionalità**

Lo SRA19 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità e l'individuazione degli impegni pertinenti di Condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA19 rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

## **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per lo SRA19 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 2013/1305 e (UE) n. 2013/1307;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

- ALLEGATO 1

Dettaglio del numero di interventi massimi per coltura con candidati alla sostituzione (escluso il rame) Azione 2 SRA 19.

| COLTURA                  | Numero massimo interventi con candidati alla sostituzione (escluso rame) |
|--------------------------|--|
| <b>Colture arboree</b>   |  |
| Actinidia                | 2  |
| Albicocco                | 8  |
| Ciliegio                 | 6  |
| Kaki                     | 1  |
| Melo                     | 16   |
| Nocciolo                 | 4  |
| Noce                     | 4  |
| Olivo                    | 4  |
| Pero                     | 18   |
| Pesco                    | 11   |
| Susino                   | 9  |
| Vite da vino             | 7  |
| Fragola                  | 7  |
| Lampone                  | 6  |
| Mirtillo                 | 0  |
| Ribes e uva spina        | 1  |
| Rovo                     | 5  |
| <b>Colture erbacee</b>   |  |
| Avena, segale triticale  | 2  |
| Barbabietola da zucchero | 4  |
| Colza                    | 2  |
| Erba Medica              | 1  |
| Girasole                 | 3  |
| Favino                   | 3  |
| Farro                    | 0  |
| Frumento                 | 4  |
| Mais                     | 4  |
| Orzo                     | 3  |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Pisello proteico           | 7  |
| Riso                       | 5  |
| Soia                       | 3  |
| Sorgo                      | 2  |
| Tabacco                    | 5  |
| <b>Colture orticole</b>    |    |
| Aglione                    | 6  |
| Anguria                    | 6  |
| Asparago                   | 5  |
| Arachide                   | 1  |
| Basilico                   | 5  |
| Bietola da costa e da orto | 4  |
| Cardo                      | 1  |
| Carciofo                   | 7  |
| Carota                     | 8  |
| Cavolo rapa                | 1  |
| Cavolo ad infiorescenza    | 7  |
| Cavolo a testa             | 7  |
| Cavolo a foglia            | 4  |
| Cece                       | 5  |
| Cetriolo                   | 11 |
| Cicoria                    | 9  |
| Cipolla                    | 7  |
| Dolcetta                   | 10 |
| Erbe fresche               | 5  |
| Fagiolino                  | 8  |
| Fagiolo                    | 9  |
| Finocchio                  | 9  |
| Indivia riccia e scarola   | 10 |
| Lattughino                 | 12 |
| Lattuga                    | 10 |
| Mais dolce                 | 3  |
| Melanzana                  | 11 |
| Melone                     | 7  |
| Patata                     | 10 |
| Peperone                   | 11 |
| Pisello                    | 9  |
| Pomodoro da mensa          | 10 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Pomodoro pieno campo | 10 |
| Porro                | 3  |
| Prezzemolo           | 6  |
| Radicchio            | 12 |
| Rapa                 | 1  |
| Ravanello            | 1  |
| Rucola               | 10 |
| Scalogno             | 3  |
| Sedano               | 5  |
| Spinacio             | 9  |
| Zucca                | 5  |
| Zucchini             | 8  |

## ALLEGATO 2 – Sottoimpegni Azione 3 SRA19

| SOTTOIMPEGNO   | DESCRIZIONE  |
|--|--|
| <b>01 - Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale</b> | <p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)<br/>Oppure<br/>Confusione (disorientamento) sessuale con dispenser biodegradabili<br/>Oppure<br/>Confusione sessuale in forma liquida</p>  |
| <b>02 - Frutticole - Difesa avanzata</b>                                     | <p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate<br/>Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens su Actinidia, Pero, Melo, Pesco, Albicocco Susino, Ciliegio<br/>(applicazione metodo, per difesa dalle batteriosi)<br/>Oppure<br/>Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio dolce su Melo e Pero (applicazione metodo per la difesa da ticchiolatura)<br/>Oppure<br/>Azadiractina su Melo (applicazione metodo per la difesa da afide grigio)<br/>Oppure<br/>Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio su Drupacee (applicazione metodo per la difesa da monilia)<br/>Oppure<br/>Bacillus thuringiensis su Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo (applicazione metodo per difesa da ricamatori e/o anarsia e/o tignola dell'olivo)<br/>Oppure<br/>Virus della granulosi su Melo, Pero e Noce (applicazione metodo per difesa da Cydia pomonella)<br/>Oppure<br/>Antocoride su Pero (applicazione metodo per difesa da Psylla piri )<br/>Oppure<br/>Spinosaad su Olivo utilizzo di con le formulazioni Spintor fly e Tracer fly (contro mosca )<br/>Oppure<br/>Aureobasidium pullulans, su melo (contro Gloesporium o Erwinia amylovora) e su pero (Erwinia amylovora)</p> |
| <b>03 - Vite - Confusione e antagonisti</b>                                  | <p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per Lobesia botrana e/o Planococcus ficus<br/>oppure<br/>Anagyrus vladimiri (pseudococci) (Cocciniglie farinose)</p>   |
| <b>04 – Vite - Difesa avanzata</b>   | <p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:<br/>Bacillus subtilis, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum (botrite), Bacillus amyloliquefaciens, Eugenolo- timolo-geraniolo, Trichoderma atroviride, Bicarbonato di potassio (botrite)<br/>Oppure<br/>Cerevisane (oidio, peronospora, botrite)<br/>Oppure<br/>Bicarbonato di potassio, Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus, Cos-Oga (oidio)<br/>Oppure<br/>Olio essenziale di arancio dolce, Laminarina (oidio e peronospora)<br/>Oppure<br/>Trichoderma (mal dell'esca)<br/>Oppure<br/>Bacillus thuringiensis (tignola)</p>   |
| <b>05 - Orticole - Difesa avanzata</b>                                       | <p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:<br/>Confusione sessuale (Tuta absoluta su pomodoro).<br/>Oppure<br/>Microrganismi e/o insetti utili v. specifica tabella riportata in DPI (con indicazione delle colture interessate)<br/>Oppure<br/>mezzi non chimici su Patata per disseccamento in pre-raccolta.</p>  |
| <b>06- Orticole - Azioni agronomiche e diserbo avanzate</b>                  | <p>Pacciamatura biodegradabile (a norma UNI 11495) su Cetriolo, Cocomero, Fragola, Melanzana, Melone, Pomodoro, Zucchine, lattughe, Insalate</p>   |
| <b>07 - Erbacee – Difesa avanzata</b>  | <p>Su Mais:<br/>Trichogramma e/o Bacillus thuringiensis per difesa da Piralide su mais con esclusione trattamenti insetticidi specifici per piralide<br/>Oppure<br/>Aspergillus flavus (MUCL5491) come antagonista dei ceppi che producono aflatossine su mais per alimentazione animale</p>   |
| <b>08 - Erbacee e orticole - Trappole elateridi</b>                          | <p>Impiego trappole elateridi su seminativi e orticole in rotazione</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>09 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque</b> | <i>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate:<br/> Su Mais divieto di utilizzo di Terbutilazina e S- Metolacor<br/> Su Pomodoro: divieto di S-Metolaclor<br/> Su Barbabietola: divieto di utilizzo di Lenacil</i>   |
| <b>10 – Erbacee – Divieto impiego glifosate</b>   | <i>Divieto di utilizzo di Glifosate sulle colture oggetto dell'impegno (elenco definito nei bandi regionali) da scegliere con la domanda di pagamento fra le colture a semina o trapianto nel periodo gennaio fino a giugno per le quali è ammesso l'impiego di glifosate</i> |
| <b>11 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro</b>                       | <i>Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo</i>  |